



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

MISURA 133 – Attività di informazione e promozione

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

PROGETTI INDIVIDUALI

	
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
4. DEFINIZIONE DEI BENEFICIARI
 - a) *Progetti congiunti*
5. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE FINANZIABILE
6. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - a) *Costituzione del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole*
 - b) *Abilitazione per l'accesso ai servizi del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)*
 - c) *Presentazione della domanda di aiuto*
 - d) *Dichiarazioni*
 - e) *Termini di presentazione delle domande*
 - f) *Allegati essenziali alla domanda*
 - g) *Soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione*
 - h) *Controlli amministrativi*
8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI
 - a) *Valutazione della proposta progettuale*
11. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE
12. REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI
 - a) *Proroghe*
 - b) *Varianti*
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
14. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI
 - a) *Revoche*
 - b) *Riduzioni ed esclusioni*
 - c) *Recesso – rinuncia degli impegni*
 - d) *Monitoraggio*
15. RIESAME E RICORSI
16. Allegati

1. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;

- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
- Documento nazionale "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 14 febbraio 2008;
- Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- DGR n. 46/10 del 03.09.08 - Attuazione nella Regione Sardegna del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".
- Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28.11.2007 con la quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n.3170/Deca/105 del 18.12.2008 che approva il "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale 2007-2013";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3196/DecA/110 del 22.12.2008, concernente l'attuazione della misura 133 – attività di informazione e promozione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. n. 0002798/DecA/124 del 10.11.2009, concernente modifiche alle disposizioni regionali per l'attuazione della misura 133 del PSR 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si farà riferimento alla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Ulteriori disposizioni potranno essere disposte mediante Atti del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

2. Descrizione e finalità della Misura

La Misura 133 contribuisce direttamente all'obiettivo specifico di "Accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare" attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- informare i consumatori circa i prodotti tutelati dai sistemi di qualità alimentare;
- promuovere nuovi sbocchi di mercato per i prodotti tutelati dai sistemi di qualità alimentare.

Tali prodotti sono tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità sostenuti dalla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare".

3. Ambito territoriale di applicazione

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese avente sede legale nel territorio regionale.

4. Definizione dei beneficiari

Sono beneficiari le associazioni di produttori singole o associate anche in aggregazione, che raggruppino operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare, sostenuto dalla Misura 132 del programma di sviluppo rurale, come di seguito riportate:

- a) Consorzi di Tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06;
- b) Consorzi di Tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, titolo IV e s.m.i;

- c) Organizzazioni di Produttori (OP) e Organizzazioni Comuni (OC) di produttori biologici, ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 e s.m.i (sono compresi i Gruppi in Preconoscimento);
- d) Consorzi di cooperative, Consorzi di privati (di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice Civile), Consorzi misti di cooperative e di privati, Cooperative, iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 220/95.

Sono assimilabili ai suddetti beneficiari le società consortili, in quanto la loro veste giuridica non inficia la finalità consortile a condizione che quest'ultima sia coerente con quella dei soggetti più sopra individuati.

I suddetti beneficiari possono partecipare al bando sotto forma di aggregazioni costituite di cui al sottoparagrafo seguente "Progetti congiunti".

Non possono beneficiare della presente misura:

- le imprese che hanno subito revoche totali del contributo concesso o hanno rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore o comunque, non dipendenti da inadempienze del beneficiario, nell'ambito della misura 4.11 azione 2 del POR Sardegna 2000-2006 e del PSR Sardegna 2007- 2013 (requisito di affidabilità);
- le imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o di concordato preventivo o che hanno procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- le imprese che hanno subito condanne passate in giudicato o hanno procedimenti in atto per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

a) Progetti congiunti

I beneficiari possono presentare dei progetti congiunti raggruppandosi formalmente in aggregazioni temporanee di imprese o in consorzi ordinari o stabili, di cui al D. Lgs 163/2006.

Trattandosi di progetti indivisibili, il raggruppamento temporaneo di imprese, per la realizzazione dello stesso, deve operare come soggetto unitario.

L'atto costitutivo del raggruppamento deve contenere le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto congiunto anche in relazione ad eventuali compiti spettanti a ciascuna parte.

Modifiche nella composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio, possono verificarsi solo successivamente all'approvazione del progetto congiunto da parte della Regione Sardegna.

I singoli beneficiari non possono far parte di più di un'associazione temporanea/consorzio nella stessa sottofase temporale.

5. Tipologia di operazioni finanziabili

Sono sovvenzionabili unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno comunitario per i prodotti elencati e che soddisfano le condizioni di ammissibilità definite per la Misura 132. Sono escluse dal sostegno le azioni che riguardano i marchi commerciali di impresa.

Il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano ed in relazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario, come di seguito elencati:

Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ;

Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, i marchi attualmente iscritti nel registro comunitario delle DOP e IGP che possono godere dell'aiuto sono:

- Fiore sardo DOP
- Pecorino romano DOP
- Pecorino sardo DOP
- Agnello di Sardegna IGP
- Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP

Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che abroga il Reg (CE) n. 1493/1999; i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati VQPRD, ossia:

- Vermentino di Gallura DOCG
- Alghero DOC
- Arborea DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Cannonau di Sardegna DOC
- Carignano del Sulcis DOC

- Girò di Cagliari DOC
- Malvasia di Bosa DOC
- Malvasia di Cagliari DOC
- Mandrolisai DOC
- Monica di Cagliari DOC
- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Cagliari DOC
- Moscato di Sardegna DOC
- Moscato di Sorso- Sennori DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Vernaccia di Oristano DOC

Sono sovvenzionabili unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno comunitario per i prodotti elencati e che soddisfano le condizioni di ammissibilità definite per la Misura 132. Sono escluse dal sostegno le azioni che riguardano i marchi commerciali di impresa.

Tra le attività sovvenzionabili si annoverano tre tipologie di azioni:

1. informazioni ai consumatori miranti a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori attraverso la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione anche ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei prodotti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità; l'educazione alimentare presso i diversi soggetti del mercato obiettivo.
2. azioni in materia di pubbliche relazioni, promozione, pubblicità e informazione mirata alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione, supportate anche da studi e ricerche finalizzati a verificarne gli orientamenti e a valutarne i risultati;
3. la partecipazione a fiere, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza nazionale ed internazionale al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e ampliarne gli sbocchi nel mercato, compresi gli studi intesi a valutarne i risultati.

6. Pianificazione finanziaria

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00. Il bando prevede 2 sottofasi temporali annuali di durata semestrale; alla prima sottofase temporale è assegnata una dotazione finanziaria pari a € 4.600.000. La restante somma viene ripartita in parti uguali fra le sottofasi successive.

L'aiuto verrà erogato in conto capitale da calcolarsi in percentuale sulla spesa ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile dell'Azione.

La spesa ammissibile a finanziamento non potrà superare i seguenti importi:

- € 500.000,00 per progetto singolo (presentato da uno dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 4);
- € 1.000.000,00 per progetti congiunti presentati da un'aggregazione di almeno due beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 4;
- € 1.500.000,00 per progetti congiunti presentati da un'aggregazione di tre o più beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 4.

7. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La presentazione della domande di aiuto, a decorrere dal 1° febbraio 2009, deve essere effettuata:

- **per via telematica** utilizzando il Modello di Domanda semplificata attraverso gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) della RAS disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>;

e

- **in formato cartaceo** recapitandola a mano o per plico raccomandata A/R presso l'Agenzia Argea Sardegna.

La compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande dovranno seguire le seguenti modalità e istruzioni operative:

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal REg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

Le informazioni di carattere anagrafico e strutturale, presenti nel fascicolo unico aziendale elettronico, costituiscono la base di partenza per la presentazione *on line* delle domande di aiuto.

b) Abilitazione per l'accesso ai servizi del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto, mediante apposito modulo;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR mediante apposito modulo e secondo le modalità riportate nel modulo stesso.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail siar.supportotecnico@regione.sardegna.it

c) Presentazione della domanda di aiuto

La compilazione e la presentazione delle domande, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it> entro i termini indicati nel bando.

La domanda di aiuto è semplificata; si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riportate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e un set di informazioni utili alla selezione delle domande e alla formulazione delle graduatorie di ammissibilità in base ai criteri di selezione di cui al paragrafo 9.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAR, consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda nei termini previsti.

Successivamente alla compilazione telematica, il richiedente dovrà

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla¹
- allegarvi il progetto esecutivo e tutta la documentazione richiesta come da sottopar. f) Allegati
- recapitare il plico a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) all'ufficio competente ed entro le date di chiusura di ciascuna sottofase temporale (**1° aprile e 1° ottobre di ogni anno**)

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa che deve riportare sul frontespizio i seguenti elementi:

- P.S.R. Sardegna 2007/2013 – Misura 133;
- CUA
- N. identificativo della domanda assegnato dal SIAR.

¹La sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità valido.

La domanda deve essere corredata:

- di copia di un documento di identità in corso di validità;
- della documentazione prevista nel presente bando (in unica copia) non acquisita al sistema informativo.

La domanda completa del progetto esecutivo e di tutta la documentazione richiesta deve essere inviata all’Agenzia Argea Sardegna – Via Caprera, 8 09123 Cagliari; se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 13.00 della data di chiusura di ciascuna sottofase temporale.

Nel caso in cui il termine di presentazione coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l’Amministrazione regionale non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli che determinano la non ricevibilità, come di seguito specificato;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli che determinano la non ricevibilità.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione. Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande indicate nel presente bando.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando,
- non compilate nei moduli previsti,
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo,
- con mancata o errata indicazione del CUAA,
- prive della firma del richiedente,
- prive della copia di documento di identità valido,

- prive dei documenti essenziali previsti nel Bando,
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel modello di domanda e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione Regionale di richiedere la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

d) Termini di presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio dal 1° febbraio 2009, avverrà con la procedura del "bando a scadenza aperta", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 1° ottobre 2013.

La procedura prevede l'applicazione del c.d. meccanismo "stop and go" secondo il quale:

- nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande sono individuate due sottofasi temporali con frequenza periodica semestrale, al termine della quale si procede:
 - o alla definizione dei procedimenti istruttori per l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo.
 - o alla definizione delle graduatorie, sulla base dei criteri di selezione definiti nel bando.
- per ciascuna graduatoria e per ciascun anno viene riservata una quota delle risorse messe a bando;

Il termine semestrale delle sottofasi temporali è **1° aprile e 1° ottobre di ogni anno**

Le istanze pervenute on-line non perfezionate con l'invio del formato cartaceo non verranno prese in considerazione ai fini della elaborazione della graduatoria.

e) Soggetto responsabile dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'Agenzia incaricata di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto presentate sulla misura 133.

f) Allegati

In allegato alla domanda cartacea è richiesta la seguente documentazione :

1) Atto costitutivo e statuto dal quale deve risultare che l'intervento per il quale si richiede il contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

2) Delibera dell'organo assembleare contenente:

- _approvazione del progetto
- adesione al bando

e in caso di progetti congiunti:

- scelta della capofila e delega alla stessa alla compilazione e presentazione della domanda

3) Elaborato progettuale, contenente:

- a. relazione tecnica illustrativa del progetto che includa i seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica della validità reddituale dell'investimento e dei risultati attesi;
- b. descrizione dettagliata del programma nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro e le iniziative previste con l'indicazione delle attività e dei tempi di attuazione;
- c. bozze dell'apposito materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
- d. indicatori di monitoraggio utili ai fini della valutazione in termini economici- sociali dei risultati.

4) Piano dei costi - indicazione dettagliata delle spese preventivate.

8. Criteri di ammissibilità delle domande

L'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda. In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo all'attribuzione delle priorità/preferenze. La procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa

provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma delle varie tipologie di priorità).

9. Criteri di selezione delle domande

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dichiarate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di valutazione in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nella graduatoria di ammissibilità:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Consorzi di Tutela (DOP/IGP/ VQPRD) e OP/OC riconosciuti dal 01.01.2005	15
Consorzi di Tutela (DOP/IGP/ VQPRD) e OP riconosciuti sino al 31.12.2004	10
Produzioni biologiche di cui al Reg. (CE) n. 2092/1991 e s.m.i.	5
Progetti congiunti presentati da aggregazioni di beneficiari :	
- almeno 2 beneficiari	10
- più di 2 beneficiari	15

In caso di parità di punteggio:

- se trattasi di beneficiari di cui alla lett. a), b) c), la priorità viene attribuita in funzione dell'associazione riconosciuta più recentemente (anche se facente parte di aggregazioni che presentano progetti congiunti);
- se trattasi di beneficiari di cui alla lett. d), la priorità viene riconosciuta per l'associazione o aggregazione più numerosa.

Sarà predisposta un'unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della pianificazione finanziaria.

10. Controlli amministrativi

Verificata la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, l'Argea Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria unica regionale, entro i 10 giorni successivi al termine delle sottofasi temporali previste.

Ciascuna graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

identificativo della domanda;

CUAA;

ragione sociale;

punteggio attribuito e preferenze applicate;

posizione in graduatoria;

spesa totale e importo dell'aiuto;

eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

Nel caso in cui la prima graduatoria esaurisca le risorse assegnate, le istanze non finanziabili per carenza di risorse possono concorrere per la seconda graduatoria, previa "*Richiesta di riconferma del punteggio*" che certifichi che la proposta progettuale, i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione sono rimasti invariati. La medesima modalità si applica alla seconda graduatoria ed alle successive (ove previste).

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, tali risorse andranno ad incrementare la dotazione finanziaria della graduatoria successiva. La medesima modalità si applica alla seconda graduatoria ed alle successive.

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno innanzi tutto alla verifica:

- dell'affidabilità del richiedente sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate a partire dal 2000: l'affidabilità del richiedente è valutata rispetto ad eventuali cofinanziamenti ricevuti nella programmazione 2000/2006 con riferimento alle misure/azioni di tale periodo come individuate nei documenti relativi ai criteri di selezione delle singole misure del PSR, oppure in quella attuale. La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio).

- di eventuali contributi già erogati all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- a) la verifica della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
- b) la verifica della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto.
- c) la verifica della conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- d) la verifica dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.
- e) la verifica tecnica dell'idoneità/non idoneità delle proposte progettuali.
- f) la verifica della ragionevolezza e congruità delle spese proposte.

a) Valutazione della proposta progettuale

La valutazione della proposta progettuale è curata da un'apposita Commissione di valutazione, nominata con Determinazione D.G. dell'Agenzia Argea Sardegna e si conclude, entro 30 giorni dal

ricevimento della documentazione, con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato sul Buras e sul sito internet della Regione.

Il provvedimento di concessione dell'aiuto sarà adottato dal competente Dirigente dell'Agenzia Argea Sardegna.

La valutazione del progetto da parte della Commissione di valutazione riguarderà la coerenza e l'idoneità/non idoneità con le motivazioni e la logica dell'intervento definiti nella misura 133, la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà proponente, la coerenza delle attività previste con gli obiettivi proposti e la congruità della spesa.

Il progetto e le iniziative proposte saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, attenendosi scrupolosamente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli" e sottocapitolo IV.K riguardante "Assistenza tecnica".

Pertanto, a tal fine, tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità ammessi a contributo dovranno essere sottoposti ad un'approvazione preventiva da parte della Commissione di valutazione.

L'incompletezza delle istanze potrà essere determinata dalla mancanza di uno dei documenti richiesti o da incompletezza progettuale.

Per le istanze considerate incomplete potrà essere richiesta da parte degli Uffici competenti integrazione documentale. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

La valutazione si concluderà con un giudizio negativo o positivo sul progetto.

11. Criteri di ammissibilità e di eleggibilità delle spese

Sono riconosciute le spese relative ai costi sostenuti per tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità elaborati nel quadro di un'attività finanziata nell'ambito della presente misura che ottemperino a quanto previsto dalla legislazione comunitaria .

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

Le attività d'informazione e promozione dei prodotti certificati dai marchi europei devono riportare il logo comunitario.

Sono riconosciute le spese relative alle seguenti categorie di costo:

a) realizzazione di testi, spot, filmati, siti web, materiale informativo, promozionale e pubblicitario. Comprendono le spese di progettazione, ideazione, elaborazione, traduzione, stampa e realizzazione, nonché l'acquisto degli spazi sui media.

b) realizzazione e partecipazione di seminari, convegni, workshop ed eventi simili. Comprendono tutti i costi connessi con l'evento, inclusi spese di missioni e compensi per i relatori.

c) realizzazione di educational tours. Comprendono spese per l'accoglienza (viaggio, vitto e alloggio, servizio guida e interpretariato).

d) realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate enogastronomiche territoriali. Comprende le spese di noleggio strutture, attrezzature e strumenti didattici ed informatici; noleggio mezzi di trasporto, assicurazione, spese per visite in azienda/fattoria didattica, costo dei prodotti forniti per degustazioni e assaggi.

e) partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi regionali, nazionali ed internazionali. Comprendono le spese connesse alla presenza alla manifestazione: quota d'iscrizione, affitto allestimento e manutenzione dell'area espositiva; trasporto ed assicurazione dei prodotti o dei materiali; servizio interpretariato; personale a tempo determinato di supporto agli eventi; viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand (due persone per beneficiario o, per progetti congiunti, una per partecipante al progetto e due per il soggetto capofila)

f) investimenti immateriali relativi all'implementazione dei sistemi di studio e ricerca. Comprendono le spese per consulenze alla progettazione ed attuazione di studi e/o ricerche.

Al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di

fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

g) attività di comunicazione e promozione anche presso i punti vendita. Comprende il servizio hostess.

Eventuali altre voci di spesa dovranno essere opportunamente specificate e motivate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Le spese generali e di coordinamento organizzativo sono riconosciute se regolarmente documentate, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile.

In ogni caso non sono ammissibili le spese relative a:

- IVA e altre imposte e tasse, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- Personale dipendente e componenti organi statutari;
- Acquisto di attrezzature, anche informatiche e di materiale usato, salvo che ne venga dimostrata la convenienza economica rispetto al noleggio degli stessi;
- Materiali ed oggettistica costituente dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto.

12. Realizzazione e rendicontazione delle operazioni

I progetti proposti dovranno concludersi entro **18 mesi** dalla data di notifica della concessione dell'aiuto.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione di seguito indicata deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 giorni** successivi alla conclusione dei lavori.

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario deve produrre in formato cartaceo:

- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali;
- delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- riepilogo generale delle spese sostenute, suddivise fra i diversi interventi realizzati;

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- giustificativi di spesa originali, debitamente quietanzati e fiscalmente regolati, contenenti la dicitura “P.S.R. Sardegna 2007/2013 – Misura 133 –”, con relativa dichiarazione liberatoria resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- copia dei bonifici bancari, assegni non trasferibili, vaglia postali e bollettini postali;
- estratto del conto corrente dedicato e comunicazione della banca circa la chiusura del conto e il conteggio degli eventuali interessi netti maturati;
- documentazione fotografica e audiovisiva in formato digitale che dia evidenza dell'avvenuta realizzazione degli eventi oggetto del contributo.

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati per le singole voci di spesa ammissibili fino ad un massimo del 10% del contributo concesso, fermo restando l'importo globale approvato e a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal progetto.

Nel caso di mancata o parziale realizzazione del progetto approvato, è fatto obbligo al concessionario di restituire all'Amministrazione Regionale la somma anticipata maggiorata del cumulo degli interessi di legge con decorrenza dalla data di erogazione della somma a titolo di anticipazione.

Lo stesso obbligo compete al beneficiario qualora le spese sostenute non siano ammissibili a liquidazione.

a) Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di

rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

b) Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della/e sede/i dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali dei progetti approvate;
- modifiche alla tipologia dei progetti approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo o il cambio di fornitore del servizio, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammesso in concessione, escluse le spese generali, e non dovranno comportare un aumento del costo totale

dell'investimento. In questo caso il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività previste in variante potranno essere realizzate dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

13. Modalità di erogazione degli aiuti e gestione dei flussi finanziari

Dal momento della notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, il beneficiario può richiedere un'anticipazione del 20% del contributo; nel caso di investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e 2010, l'importo degli anticipi è aumentata fino al 50%.

Per le somme anticipate il beneficiario deve presentare:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati, di cui al modello allegato, per un importo pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato che resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione;
- dichiarazione (autocertificazione) di avvenuto inizio di intervento e relativa data.

Fino a tre mesi prima del termine ultimo indicato per la realizzazione degli interventi, il beneficiario può richiedere una liquidazione del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione del progetto ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento) e dietro presentazione della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta.

La prima richiesta di acconto (oltre l'anticipazione) potrà essere presentata a condizione di aver sostenuto e pagato spese pari ad almeno il 50% del costo totale degli interventi ammessi e la seconda al raggiungimento di almeno l'80% del costo totale degli interventi ammessi.

Il beneficiario di contributi a valere sulla presente Misura deve aprire un C/C bancario o postale dedicato dove confluisce la somma di finanziamento pubblico. Il beneficiario deve inoltre autorizzare l'Istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

Tutti i pagamenti debbono avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno non trasferibile a favore del creditore, vaglia postale e bollettino postale.

Si ricorda che nella fase di liquidazione del contributo il beneficiario dovrà risultare in regola nelle posizioni contributive ed assistenziali del personale dipendente e non debbono sussistere a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 (amministratori e soci).

Previa rendicontazione e richiesta di saldo del progetto in corso è possibile presentare ulteriore istanza di finanziamento di un nuovo progetto.

14. Sistemi dei controlli, delle riduzioni/esclusioni e delle sanzioni

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la misura 133 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata al punto 10.2 del PSR.

a) Revoche

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente, fatto salvo quanto disposto al punto b) Riduzioni ed esclusioni, quando il soggetto beneficiario:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;

c) realizzi azioni difformi da quelle autorizzate;

d) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca della concessione è riservata al giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

b) Riduzioni ed esclusioni

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 31 del Reg CE 1975/2006, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

c) Recesso- Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore.

d) Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i

rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

15. Riesame e ricorsi

a) RIESAME

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

b) RICORSI

1) Ricorsi contro l'esito di fasi del procedimento: Contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- Ricorso gerarchico all'organo che ha emanato l'atto impugnato o a quello sovraordinato, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.

Ai sensi dell'art. 6 DPR n.1199/1971 decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione (silenzio), il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In questa ipotesi il ricorrente può rivolgersi al TAR oppure al Presidente della Repubblica per impugnare il rigetto.

2) Ricorsi contro l'esito del ricorso gerarchico: Contro l'esito del ricorso gerarchico gli interessati possono presentare:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.
- o in alternativa
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere presentato anche nei confronti dei c.d. atti amministrativi definitivi. Sono atti definitivi quelli emanati da un organo che non ha un superiore gerarchico.

16. Allegati

Modello di domanda di aiuto

Schema di polizza fidejussoria/fideiussione bancaria